

Quesito in ordine al riconoscimento di assenza dal servizio per “grave patologia” e conseguente previsione di retribuzione in misura integrale per il periodo di malattia.

(Risposta a quesito del 10 aprile 2003)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 10 aprile 2003, ha adottato la seguente delibera:

“Un magistrato, già trasferito di sede ai sensi dell’art. 21 della legge n. 104/1992, ha richiesto il riconoscimento dell’affezione da ‘grave patologia’, come adeguatamente documentata, ai fini del diritto alla percezione della retribuzione in misura integrale, con particolare riguardo alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 3 della legge n. 27/1981, per il periodo di malattia e segnatamente per i periodi di assenza per sottoposizione a cure chemioterapiche.

L’istanza trae fondamento dall’avvenuto riconoscimento di tale provvidenza a favore delle categorie del Pubblico impiego contrattualizzate (C.C.N.L. della Sanità, Regioni ed Enti locali, Cassa depositi e prestiti, ENEA, CNEL, Segretari provinciali e comunali, Aziende autonome, RAI) ed anche a favore di categorie mantenute, ai sensi dell’art. 3.1, D.lgs. n. 165/2001, in regime di diritto pubblico come il personale delle magistrature (personale della carriera prefettizia: art. 5 del D.P.R. 23.5.2001, n. 316).

La questione, in quanto afferente il trattamento economico dei magistrati, esula dal campo degli interventi di diretta competenza del C.S.M., investendo piuttosto le prerogative ministeriali in materia. In proposito, si rileva peraltro che il magistrato ha già ritualmente sottoposto la questione al Ministero della giustizia.

Il tema proposto presenta però un profilo d’interesse consiliare e come tale è oggetto di trattazione.

La contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, infatti, per quanto attiene lo stato giuridico ed economico del personale sia impiegatizio che dirigenziale - in un regime che, doverosamente, continua a mantenere unità e generalità d’indirizzi in forza del ruolo attribuito al Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’A.R.A.N. - pone in maniera sempre più evidente l’esigenza di perequazione dei trattamenti a favore del personale in regime di diritto pubblico, in particolare a fronte del ritardo in quest’ultimo ambito rilevabile nella ricezione di istituti di protezione e tutela costituenti corollario di indirizzi legislativi attuativi di specifici enunciati della Carta costituzionale, piuttosto che di istanze rivendicative (es. diritto alla percezione della c.d. indennità giudiziaria in ipotesi di astensione obbligatoria per maternità).

Con riferimento a tali materie, da sottoporsi ad opportuna ricognizione, occorre cioè che non sia perso di vista il sostrato comune a tutti i rapporti di pubblico impiego in osservanza del disegno legislativo espresso dalle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (e già tracciato dal D.lgs. n. 29/1993), tenuto conto della ratio legis sottesa al disposto dell’art. 276, 3° co. del r.d.l. n. 12/1941 ed in base al principio del “*ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo*”.

Tanto premesso il Consiglio,

d e l i b e r a

- non luogo a provvedere in ordine all’istanza, risultando ritualmente investito, secondo competenza, il Ministero della giustizia;
- invita il Ministro della giustizia a rendersi promotore delle opportune iniziative legislative volte alla perequazione del trattamento del personale di magistratura a quello delle altre categorie del pubblico impiego, contrattualizzate e non, in relazione agli istituti di protezione e tutela recentemente introdotti e generalmente riconosciuti.”